

N. 77/22 SENT.
N. 78/22 R.G.
N. 261/22 CRON
N. 80/22 REP.

N. R.G. 78/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trieste

oggetto:
servitù

SEZIONE PRIMA CIVILE

La Corte, in composizione collegiale nelle persone
dei seguenti magistrati:

Giuseppe De Rosa	Presidente
Francesca Mulloni	Consigliere
Mauro Zenatto	G. Ausiliario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al
n. 78 del ruolo 2021 avente ad oggetto: appello
avverso la sentenza del Tribunale di Trieste di
data 21-3-2014 resa nel procedimento n. 3620/11 Rg
in punto costituzione di servitù coattiva ex art.
1052 c.c.

FRA

() nato a Trieste

il 2-4-1966 e () nata
a Provaglio d'Iseo il 30-7-1966, elettivamente
domiciliati in Portogruaro (VE) via Matteotti 8
presso lo studio dell'Avv. Massimo Carlin, dal
quale sono assistiti e difesi, in forza di procura
in calce della citazione in riassunzione,

APPELLATI ATTORI IN RIASSUNZIONE

e

con sede

a Trieste via , assistita e difesa dagli

Avvocati e

(), come da

procura alle liti in calce alla comparsa di

risposta in riassunzione, elettivamente domiciliata

presso lo studio dei difensori in Trieste via

;

APPELLANTE E CONVENUTA IN RIASSUNZIONE

Causa trattenuta per la decisione all'udienza di

data 14-9-2021 e decisa nella camera di consiglio

di data 18-1-22 sulle seguenti

CONCLUSIONI

per e : fatta applicazione del

principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte

di Cassazione con la sentenza n. 2124/2021, resa
inter partes, respingersi l'appello proposto da

Srl con atto di citazione
notificato il 30 aprile 2014 nei confronti della
sentenza del Tribunale di Trieste n. 263/2014
depositata il 29 marzo 2014 all'esito del proc. n.
3620/2011 Rg, in quanto infondato in fatto e in
diritto per le ragioni tutte esposte in atti e già
compendiate nella comparsa di risposta depositata
dagli esponenti in quel giudizio d'appello
(rubricato al n. 300/2014 Rg), alla quale ci si
riporta e perciò confermarsi la pronuncia del
Tribunale di Trieste relativamente a tutti i punti
di appello principale; in accoglimento dell'appello
incidentale formulato dai sigg.ri

con la comparsa di costituzione e risposta del 15
settembre 2014 nel giudizio suindicato, qui
riproposto, condannarsi

Srl
a non frapporte ostacoli all'esercizio della
costituita servitù di passaggio coattivo a piedi e
con veicoli di ogni specie a favore dei medesimi
sui beni di proprietà della Convenuta,
subordinatamente all'offerta reale da parte degli

appellanti incidentali della somma a titolo di
indennità ex art. 1053 cod. civ. stabilita dal
Tribunale di Trieste con la sentenza n. 263/2014;
condannare

Srl al rimborso
delle spese tutte del giudizio di Cassazione n.
25279/2016, come da pronuncia n. 2124/2021,
compreso il rimborso del contributo unificato e al
pagamento delle spese del presente grado come da
parametri di riferimento, in relazione alla
rilevanza del giudizio.

per Srl: rigettare la
richiesta attorea di servitù coattiva di
passaggio, in quanto infondata in fatto e in
diritto, per i motivi sopra esposti. In via
estremamente subordinata, nel caso di conferma
della costituzione della servitù coattiva di
passaggio, rideterminare l'indennizzo oltremodo
inadeguato determinato dal Giudice di primo
Grado, considerando gli esborsi necessari a
ridurre l'ampiezza del Comprensorio Scolastico
per escludere l'area con lo stesso incompatibile
perchè soggetta a servitù, la perdita di valore
derivante dall'imposizione del vincolo su

re

immobile attualmente privo di aggravii di tale genere a fronte invece di un notevolissimo ed ingiustificato arricchimento dell'immobile dominante. Con vittoria di onorari e spese per entrambi i gradi del giudizio di merito, nonché di quello d'urgenza in corso del primo grado di giudizio conclusosi con il rigetto della richiesta dei ricorrenti . Oneri di CTU in via definitiva a carico degli attori o, in via subordinata, interamente compensati tra le parti. In via istruttoria, qualora ritenuto necessario alla decisione, disporre il richiamo del c.t.u. affinché chiarisca gli aspetti tecnici in merito alla corrispondenza tra la richiesta di servitù ed il rispetto dei requisiti di cui all'art. 1052 c.c. come interpretato dalla Corte Costituzionale n. 167/99; in merito a soluzioni alternative al richiesto passaggio; in merito alle caratteristiche del fondo servente ed all'indennizzo dovuto per il peso e la perdita di valore provocati. Non ammettere la nuova produzione documentale di parte avversa a' sensi

dell'art. 345 ultimo comma cpc.

GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con atto di citazione davanti al Tribunale di Trieste e

convenivano in giudizio Srl

chiedendo di costituire servitù coattiva di passaggio ai sensi dell'art. 1052 codice civile a favore del loro fondo ed a carico del fondo della società convenuta. Nella citazione davano atto che a favore del fondo attoreo era già trascritta una servitù di passaggio ma precisavano che si trattava di un accesso particolarmente impervio e difficoltoso, tale da renderlo inaccessibile per persone con disabilità motorie. Per questi motivi chiedevano disporsi servitù coattiva di passaggio a carico del fondo dei convenuti, stabilendo la indennità spettante.

1.1. Si costituiva ritualmente

» Srl chiedendo il rigetto della domanda attorea.

1.2. La causa veniva istruita a mezzo consulenza tecnica d'ufficio e poi il Giudice decideva la controversia con la sentenza n. 263/2014 Rg

depositata il 21-3-2014, con la quale accoglieva la domanda attorea e costituiva servitù coattiva di passaggio, a piedi e con veicoli.

LA SENTENZA DEL TRIBUNALE

2. La sentenza di primo grado del Tribunale di Trieste ha ritenuto che dalla consulenza tecnica disposta era emerso che il passaggio esistente era particolarmente impervio e quasi inaccessibile per persone con difficoltà motorie. Per questi motivi il Giudice di primo grado ha accolto la domanda di costituzione di servitù coattiva ai sensi dell'art. 1052 codice civile proposta dagli attori. In relazione alla quantificazione della indennità ha invece ritenuto relativamente modesto il sacrificio posto a carico del fondo servente, trattandosi di un bene già utilizzato quotidianamente come strada. Il Giudice ha infine condannato la società convenuta al pagamento delle spese di lite e di CTU

APPELLO

3. Proponeva appello Srl contro la sentenza del Tribunale di Trieste e tale impugnazione veniva decisa con la sentenza n. 522/2016 della Corte d'Appello di Trieste, la quale

accoglieva il gravame e riformava la sentenza di primo grado.

3.1. In particolare la sentenza della Corte giuliana ha ritenuto che il precedente giudicato intercorso tra le parti, relativo al rigetto della richiesta di servitù di passaggio, precludeva la riproposizione, in un successivo e diverso processo, di altra domanda di costituzione della medesima servitù anche se per diverso titolo. Ha quindi affermato che la questione era coperta dal giudicato della sentenza precedentemente intervenuta tra le parti (Corte Appello di Trieste n. 184/2008) ed ha quindi accolto la impugnazione, rigettando le domande proposte in primo grado dagli appellati.

3.2. Contro la sentenza della Corte di Appello di Trieste hanno proposto ricorso per Cassazione e , chiedendone la integrale riforma.

3.3. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2124/2021 del 18-11-20/29-1-2021, ha accolto il ricorso ed ha cassato la impugnata sentenza con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di

Trieste.

LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE

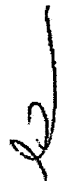
4.1. Con la sentenza n. 2124/2021 la Corte di Cassazione ha dichiarato che non è condivisibile quanto stabilito dalla Corte d'Appello con la sentenza n. 522/2016, ritenendo non esserci un effetto preclusivo derivante dalla prima decisione intervenuta tra le parti.

4.1. Ritiene la Corte che con il primo giudizio non era stata proposta domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio ma che questa riguardava solo la verifica se il fondo fosse stato libero da servitù preesistenti. In particolare ha ritenuto la Suprema Corte che qualora venga proposta una domanda relativa ad un diritto di proprietà o diritto reale di godimento e questa venga rigettata per ragioni inerenti al fatto costitutivo dedotto, la decisione fa stato anche nel successivo procedimento instaurato con la riproposizione della medesima domanda pure se fondata su di un diverso fatto costitutivo. Ha però specificato che tale preclusione non opera nel caso caso di nuova domanda di costituzione di servitù



coattiva perchè fondata su causa petendi e petitum diversi da quelli della azione confessoria.

4.2. Per questi motivi la Corte di Cassazione ha deciso di cassare la impugnata sentenza e di rinviarla alla Corte d'Appello di Trieste, in diversa sezione, disponendo doversi applicare il seguente principio di diritto: "l'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, cioè a quei diritti (nella specie reali), che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, in presenza di attualità dei presupposti di legge, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio".



PROCEDIMENTO DI RINVIO DOPO LA CASSAZIONE

5. Dopo la decisione della Cassazione il procedimento è stato ritualmente riassunto, le

parti si sono costituite e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni prese dalle parti alla udienza del 14 settembre 2021, con concessione dei termini ordinari ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Srl ha contestato la fondatezza della domanda di servitù coattiva proposta da controparte. Ritiene la società appellante che la omessa indicazione da parte dei richiedenti delle concrete misure atte a rendere accessibile la loro abitazione ad un portatore di handicap avrebbe dovuto portare al rigetto della domanda. Lamentano inoltre che il Giudice di primo grado non ha tenuto in adeguata considerazione la condizione giuridico urbanistica del fondo asservendo.

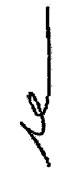
ha documentato che l'immobile di sua proprietà ricade nel Comprensorio Scolastico

e spiegato che nel comprensorio in questione non è ammessa la circolazione di persone e veicoli estranei alla attività scolastica. Per

questi motivi l'accesso all'area in questione è regolamentato e limitato alle sole persone autorizzate, con orari determinati. Ritiene quindi la società appellata che non è possibile imporre una servitù a carico di tale immobile, perchè il peso richiesto è contrario a norme imperative ed al Piano Regolatore. Non ha infine valutato il Giudice la possibilità di accessi alternativi o di altre soluzioni, come poteva essere la realizzazione di un ascensore esterno.

6.1. Si tratta di motivo di impugnazione non fondato. Va prima di tutto premesso che, come da principio stabilito dalla Cassazione in sede di rinvio, non vi era un precedente giudicato sul punto e che la domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio è legittima e proponibile. Ciò stabilito va precisato che non è ravvisabile una omessa indicazione delle modalità e misure per rendere fruibile l'accesso alla abitazione, avendo gli attori di primo grado concretamente precisato l'oggetto della loro domanda ed essendo stata disposta una consulenza tecnica d'ufficio che ha accertato lo stato dei luoghi. La consulenza in

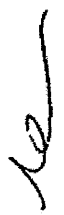
questione, in particolare, ha potuto verificare che l'accesso trascritto a favore del fondo attoreo era particolarmente impervio e praticamente inaccessibile, di difficile utilizzo per una persona priva di disabilità motorie e sicuramente inutilizzabile per un portatore di handicap. Queste considerazioni giustificano l'accoglimento della domanda di costituzione di servitù coattiva di passaggio. Il fatto che il fondo asservendo sia inserito in un comprensorio scolastico non è ostativo, essendovi già presente una strada di accesso frequentemente utilizzata. Non sono ravvisabili vincoli di tipo urbanistico o violazioni del Piano Regolatore (peraltro non specificati nella impugnazione dalla società appellante) nel caso di costituzione di servitù di passaggio, essendo, come detto, il percorso individuato dal consulente tecnico del Tribunale già utilizzato come passaggio di auto e persone. Non appare incompatibile la destinazione d'uso del fondo servente con il consentire il passaggio a favore del fondo dominante. E' pertanto da confermare, sul punto, la decisione di primo grado.



7. Con altro motivo di impugnazione

Srl contesta la legittimità della indennità liquidata a suo favore perchè ritenuta troppo bassa e lamenta il fatto che la quantificazione non tiene conto del grave pregiudizio disposto a carico del fondo servente. In particolare non tiene conto del fatto che si rendono necessarie nuove opere di recinzione e cancelli, i cui costi non sono stati considerati.

7.1. Si tratta di motivo non fondato. Sulla quantificazione della indennità spettante alla società proprietaria del fondo servente è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, che appare corretta e condivisibile. In particolare va tenuto conto del fatto che l'accesso individuato dal CTU è già utilizzato a strada e passaggio e che pertanto non richiede ulteriori lavori e non costituisce un pesante aggravio. La necessità o meno di modificare o edificare cancelli e recinzione è una scelta della parte, che allo stato non appare necessaria essendo l'accesso in questione già utilizzabile. La consulenza eseguita in primo grado ha stabilito che non si ravvisa la necessità della esecuzione, da



parte della proprietà del fondo servente, di opere di costruzioni o adeguamento per rendere esercitabile la servitù, con conseguente lieve pregiudizio. La indennità in questione è stata oggetto di adeguamento monetario da parte del Tribunale con la sentenza di primo grado ed appare congrua e da confermare.

8. Ultimo motivo di impugnazione proposto da

Srl è quello relativo alle spese di lite. Contesta la appellante il fatto che il Giudice di primo ha condannato la società al pagamento integrale delle spese legali e di CTU. Tale decisione non ha però considerato il fatto che il ricorso d'urgenza presentato dagli attori era stato rigettato e che in ogni caso, per stabilire la indennità spettante, era necessaria una consulenza tecnica.

8.1. Si tratta di motivo infondato, avendo il Tribunale di Trieste fatto corretta applicazione del principio di soccombenza, essendo state accolte le domande proposte dagli attori e rigettate le difese della società convenuta. A seguito della soccombenza della Srl è

stato corretto porre a suo carico il pagamento delle spese di lite e di CTU. Va pertanto rigettata la impugnazione proposta da

Srl e confermata la decisione di costituzione di servitù coattiva di passaggio.

9. Propongono appello incidentale gli appellati e chiedendo di specificare nella sentenza di costituzione della servitù coattiva di passaggio l'obbligo di non frapporre ostacoli di sorta all'esercizio di tale servitù.

9.1. Si tratta di domanda che costituisce una semplice specificazione del diritto riconosciuto e che va accolta, a fronte del pagamento della indennità disposta.

10. Per questi motivi la Corte, attenendosi al principio di diritto ed alle indicazioni formulate dalla Corte di Cassazione, ritiene di confermare quanto disposto con la sentenza di primo grado, salvo la specificazione predetta.

11. Le spese di tutti i procedimenti vanno poste a carico di parte soccombente

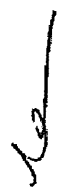
Srl e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014 n. 55,

evidenziando in particolare che nella presente causa non si rinvencono specifici elementi di personalizzazione che giustifichino il discostarsi dai valori medi.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando nel giudizio di rinvio a seguito della sentenza n. 3295/18 della Corte di Cassazione, ogni diversa istanza eccezione deduzione disattesa così decide:

1) Costituisce, ai sensi degli articoli 1052 e 1029 c.c., servitù di passaggio coattivo, a piedi e con veicoli di ogni specie, a favore della P.T. 1980, c.t. 1°, del C.C. di Scorsola, p.c. n. 592/4, di proprietà di _____ e _____, e a peso della porzione di strada in P.T. 3678, cc.tt. 2° e 3°, del C.C. di Scorsola, pp.cc. nn. 594/4 e 593/1 di proprietà di _____ Srl, lungo il percorso individuato nella relazione del c.t.u. datata 5-3-2013 nel procedimento n. 3620/2011 Tribunale di Trieste e con la individuazione mappale di cui all'elaborato a firma ing. _____ (doc. 9 att.), con obbligo di non frapporre ostacoli all'esercizio di tale servitù.



2) Liquidida il conseguente indennizzo dovuto da
a l in
€ 28.800,00, oltre rivalutazione ISTAT dal 5-3-2013
sino al 21-3-2014 e con interessi legali dal 21-3-
2014 al saldo.

3) condanna Srl a pagare a
e a le spese legali
per il giudizio di primo grado, che liquidida in
4.500.00 € oltre a IVA e CPA e pone a carico di
Srl gli oneri di CTU, con
conseguente obbligo di rimborso.

4) condanna Srl a pagare a
e le spese legali
per il giudizio di appello, per quello di
Cassazione e quello di riassunzione in appello, che
liquidida in 4.500.00 € per compensi per il giudizio
di appello n. 300/2014 Rg, in € 3.500,00 per
compensi e 477,00 € per spese per il giudizio di
Cassazione ed in 4.500,00 € per compensi per spese
per la fase di riassunzione in appello, oltre a
IVA, CPA e rimborso forfettario del 15%.

5) Dichiarà Srl tenuta a
versare un ulteriore importo a titolo di contributo

unificato, pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile della Corte d'Appello di Trieste in data 18 gennaio 2022.

Il Giudice Ausiliario est.

Mauro Zenatto

Mauro Zenatto

Il Presidente

Giuseppe De Rosa

Giuseppe De Rosa

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Peirone

Anna Maria Peirone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 3 MAR. 2022

OGGI.....
Il Funzionario Giudiziario

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Anna Maria Peirone

Anna Maria Peirone